



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA**

Deliberazione n. _____

283/c

adottata dal Commissario Straordinario in data 29 FEB 2016

OGGETTO: Ricostituzione rapporto di lavoro – Revoca dimissioni e collocamento in aspettativa non retribuita - Ing. Cristian Cocco – Dirigente Ingegnere.

- Premesso** che con Delibera n°2164 del 31 Dicembre 2013, l’Azienda Sanitaria di Carbonia ha concesso al Dirigente Ing. Cristian Cocco l’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art.15 e segg. del D.Lgs n.°502 del 30/12/1992, e dell’art.10 comma 8, lett.a CCNL integrativo del 10/02/2004. Area Dirigenza SPTA, per lo svolgimento dell’incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Complessa, Servizio Tecnico, ingegneria clinica, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari con decorrenza 01/01/2014;
- Atteso** che con nota prot. n°4850 del 26/02/2014 il dipendente Ing. Cristian Cocco, Dirigente Ingegnere, che si trovava in aspettativa non retribuita per incarico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, inoltrava istanza di dimissioni dal servizio a decorrere dal 01/03/2014;
- Dato Atto** con Deliberazione n. 585 del 14/04/2014 questa Azienda ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’ Ing. Cristian Cocco;
- Considerato** che, dalle numerose interlocuzioni, sia scritte che per le vie brevi, intercorse con l’Ing. Cocco, è emerso che lo stesso aveva erroneamente ritenuto di sottoscrivere con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, che eventualmente allo scadere sarebbe stato convertito in un contratto a tempo indeterminato e che, per tale errata convinzione, aveva rassegnato le dimissioni dal servizio con rinuncia all’aspettativa;
- Atteso** che il recesso si traduce nella perdita del posto di lavoro, che le dimissioni sono valide solo quando sono espressione di libertà e che le stesse possono essere annullate ogni qualvolta il processo formativo della volontà non sia stato libero, consapevole e frutto di autodeterminazione (...) ovvero ancora se l’atto di dimissioni sia il frutto di errore (...) (artt. 1427 e ss., 1434, 1435, 1438, 1428 c.c.);
- Acquisita** la nota prot. 3395 del 12/02/2016 e n. PG /2016/4373 del 24/02/2016, con la quale l’Ing. Cristian Cocco, avendo accertato che l’incarico conferitogli dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari era a tempo determinato, per lo svolgimento del quale avrebbe dovuto confermare l’istanza di aspettativa non retribuita per tutto il periodo dello stesso, chiede l’annullamento delle dimissioni di cui sopra, nonché la ricostituzione del rapporto di lavoro l’art. 21 del CCNL 10/02/2004 integrativo del

CCNL 08/06/2000 e il contestuale collocamento in aspettativa per tutta la durata dell'incarico a tempo determinato presso l'AOU Cagliari;

- Richiamato** l'art. 21 del CCNL 10/02/2004 integrativo del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa che dispone che *"il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- Dato atto** che nel rispetto di quanto previsto dal predetto articolo contrattuale al comma 5, si è provveduto ad accertare la disponibilità del posto di Dirigente Ingegnere nella dotazione organica aziendale;
- Ritenuto** pertanto, di poter accogliere la richiesta dell'Ing. Cristian Cocco volta a ricostituire il rapporto di lavoro a decorrere dal 01/03/2016 e contestualmente ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 10, comma 8 lett. b, del CCNL integrativo del 10/02/2004 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per tutta la durata del contratto a tempo determinato presso l'AOU di Cagliari;
- Precisato** che la suddetta decisione di merito è assunta dall'Azienda nell'ambito del proprio potere datoriale, improntato alla correttezza e alla buona fede, evitando atti irragionevoli nello spirito di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*;
- Evidenziato** altresì, che la presente determinazione è assunta, tenuto conto della valutazione di possibili esiti negativi a carico del richiedente (perdita del posto di lavoro) e/o di eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi, nel caso in cui la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro non venisse accolta;
- Richiamato** l'art. 10, comma 7, del CCNL integrativo del 10/02/2004 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, il quale dispone che qualora il dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso;
- Visto** l'art. 21 del CCNL integrativo 10/02/2004 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Amministrativa e Professionale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dal Servizio del Personale;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in premessa:

- di accogliere l'istanza prot. PG /2016/4373 inoltrata il 24/02/2016 dall' Ing. Cristian Cocco nato a Nuoro il 17/12/1967;
- di revocare le dimissioni rassegnate dall'Ing. Cristian Cocco Dirigente Ingegnere;
- di ricostituire il rapporto di lavoro con l' Ing. Cristian Cocco, a decorrere dal 01/03/2016;
- di attribuire all' Ing. Cristian Cocco il trattamento economico iniziale nel profilo di Dirigente Ingegnere, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata;
- di collocare l'Ing. Cristian Cocco, contestualmente alla ricostituzione del rapporto di lavoro, in aspettativa non retribuita a decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'art. 10, comma 8 lett. b, del CCNL integrativo del 10/02/2014 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per tutta la durata del contratto a tempo determinato presso l'AOU di Cagliari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio ONNIS



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Fanni PITTAU



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio MAGGETTI



Resp.le Servizio Personale



Coll.re Amm.vo: Pos. Org.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 283/C del 29 FEB 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





Cristian COCCO
Via SACCO 62 – 09032 ASSEMINI (CA)

Assemini 24 febbraio 2016

Alla ASL7 Carbonia
Via Dalmazia 83 09013 – Carbonia
c.a.
Commissario Straordinario Dott. A. Onnis
Responsabile Servizio del Personale Dott.^{ssa} M. Pau

OGGETTO: istanza per annullamento dimissioni e conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro cessato a seguito della delibera 585 del 14.04.2014.

Con la presente comunicazione, io sottoscritto Cristian Cocco, nato a Nuoro il 17.12.1967, in riferimento a quanto recepito da Codesta azienda con deliberazione n° 585 del 14 aprile 2014, formalizzo istanza per l'annullamento delle dimissioni e contestuale revoca della mia rinuncia all'aspettativa non retribuita acquisita al protocollo aziendale n° 4580 del 26.02.2014.

Riconduco la presente istanza all'errore di valutazione che contraddistingue la suddetta rinuncia all'aspettativa, a quanto comunicato a Codesta azienda in data 31 ottobre 2013 (richiesta di concessione dell'aspettativa non retribuita per un periodo di mesi sei) e, soprattutto, all'incarico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari di cui alla delibera del Direttore Generale n° 738 del 23.09.2013 che mi conferiva, a seguito di selezione per titoli e colloquio, l'incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Ingegneria Clinica.

A causa di un mio errore di valutazione ed in funzione di una conoscenza del contesto normativo regolamentare di riferimento inadeguato, ho formulato la richiesta di concessione dell'aspettativa del 31 ottobre 2015 inquadrandola nell'ambito della specifica disciplina regolata dall'art. 10, comma 8, lett. a) del CCNL 8.06.2000; su questo presupposto, ho immaginato, in modo sbagliato, che l'aspettativa avrebbe tutelato il superamento di un "periodo di prova", di durata semestrale, al termine del quale il mio rapporto di lavoro sarebbe transitato tra quelli di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Su tali errati presupposti, trovando mio gradimento nel nuovo incarico, ho ritenuto giusto liberare anticipatamente la ASL Carbonia da ogni vincolo riconducibile ad una mia tutela e presentare così la comunicazione recepita con la citata deliberazione n° 585 del 14 aprile 2014.

Quando ho capito la portata e le conseguenze del mio errore ed ho verificato l'inesattezza delle ragioni a fondamento del fraintendimento, ho considerato le eventuali possibilità di rimedio ed è per questo motivo che chiedo una complessiva rivalutazione del contesto e la concessione dei benefici di ricostituzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 21 e seguenti del CCNL vigente.

Conseguentemente, stante la natura del rapporto a termine instauratosi con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari n° 738 del 23.09.2013 ed in funzione di

una conclusione al 31.12.2018, chiedo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL integrativo 10.02.2014 ed in funzione dell'eventuale ed auspicato accoglimento dell'istanza di ricostituzione di cui sopra, di poter beneficiare del collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di ricostituzione suddetta e per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Confido nell'accoglimento della presente e resto a disposizione per ogni chiarimento specificando che ogni comunicazione in merito potrà essere inoltrata al recapito di Via Sacco 62 – 09032 Assemini (CA), tel. 0709477138, 3204331630.

Distinti saluti.

Cristian Cocco
